

WIKIMEDIA ITALIA

MEMORIALE

14 maggio 2020

Audizione informale presso la 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica Italiana sul disegno di legge 1721 (Legge di delegazione europea 2019) 1)

Introduzione

Wikimedia Italia (WMI) 2) è un'associazione di promozione sociale non a scopo di lucro che dal 2005 opera nell'ambito della cultura open per diffondere il sapere libero attraverso progetti, contenitori e generatori della conoscenza condivisa, come ad esempio Wikipedia (l'enciclopedia libera), OpenStreetMap, Wikizionario e Wikimedia Commons, nel quale si svolge il concorso fotografico Wiki Loves Monuments (WLM).

Wikimedia Italia persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale nel campo della promozione culturale, contribuendo attivamente alla diffusione, al miglioramento e all'avanzamento del sapere e della cultura, attraverso la produzione, la raccolta e la divulgazione gratuita di contenuti liberi che incentivano le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione.

Motivazioni

Wikimedia desidera portare l'attenzione sui piccoli autori, la società civile e gli enti di tutela del patrimonio culturale, affinché la direttiva possa essere trasposta nell'ordinamento interno, attuando la rosa delle eccezioni in essa previste con un'equa ponderazione degli interessi coinvolti e con uno sguardo verso le future esigenze, in modo da non limitare l'evoluzione tecnologica e sociale.

Si auspica una trasposizione della direttiva 2019/790/EU che garantisca in modo efficace, chiaro e corretto l'ambito di esercizio delle eccezioni in essa contenute e, dall'altro, favorisca il giusto recepimento delle eccezioni, non ancora attuate, elencate dall'art. 5. della direttiva 2001/29/CE (dir. InfoSoc), in coerenza con i principi e criteri specifici della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (art. 25). In particolare, si sostiene l'adozione delle eccezioni indicate all'art. 5, par. 3 della direttiva Infosoc e precisamente alle lettere:

- h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (c.d. libertà di panorama); a causa della non attuazione della c.d. "libertà di panorama", esistono ancora restrizioni per i nostri monumenti che non possono agevolmente comparire online, a differenza di quanto avviene per i paesi che più saggiamente hanno adottato questo obiettivo.
- i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, c.d. remix che rientra nella creatività tipica e collettiva offerta dall'uso delle tecnologie digitali;
- k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche, affinché l'applicazione di tali fattispecie abbia una portata generale e non sia limita al solo ambito dell'art. 17, par. 7, della direttiva 2019/790/EU.

L'analisi del DDL n. 1721 ha evidenziato numerosi profili di criticità e, in generale, una serie di lacune dal punto di vista dell'indicazione di principi direttivi idonei ad orientare l'attività del Governo per il compiuto recepimento della normativa europea.

A tal fine, Wikimedia è grata di partecipare a questa audizione al fine di poter orientare il legislatore con la propria esperienza. La nostra attenzione è rivolta alla disciplina degli istituti introdotti dagli articoli 5, 6, 14 e 22 della direttiva 2019/790/EU.

¹⁾ http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm

²⁾ http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52774.htm

Articolo 5

Le raccomandazioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, suggeriscono che l'istruzione di alta qualità, corredata di attività extracurricolari e di un approccio ad ampio spettro allo sviluppo delle competenze, migliora il conseguimento delle competenze di base. Inoltre le tecnologie digitali esercitano un impatto positivo sull'istruzione, sulla formazione e sull'apprendimento perché consentono lo sviluppo di ambienti di apprendimento più flessibili, adatti alle necessità di una società ad alto grado di mobilità.

L'art. 5 introduce un'eccezione per l'"utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere" e rappresenta un'opportunità per creare un contesto normativo realistico per l'uso dei materiali didattici, che tenga conto di tutti gli attori in campo e della possibilità di fruire i contenuti digitali con costi marginali nulli. Si chiede quindi un emendamento che (in applicazione del considerando 20):

- Chiarisca che debbano essere ricompresi nell'eccezione tutti gli istituti d'istruzione riconosciuti dallo Stato, compresi quelli coinvolti nell'istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore;
- Preveda l'adozione di una definizione ampia di "ambiente elettronico sicuro" e
- Copra anche le attività didattiche fornite dagli istituti di tutela del patrimonio culturale.

In quest'ottica, la VII commissione cultura, scienze e istruzione della Camera ha approvato la risoluzione conclusiva 8-00073 Misure di sostegno dei settori della cultura e dello spettacolo a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID 19 (in data 6 maggio u.s.) ³⁾ che propone di connettere le scuole alle realtà culturali, quali musei, biblioteche e archivi, in una nuova accezione formativa basata sull'innovazione della didattica e su nuove modalità di fruizione dei beni culturali.

Gli ostacoli e l'incertezza giuridica che la comunità pedagogica deve affrontare quando si utilizzano materiali protetti vanno al di là degli ambienti digitali e online: la legge nazionale non prevede eccezioni al diritto d'autore che favoriscano l'accesso, l'uso e il riutilizzo necessari delle opere protette e di altri materiali protetti nel contesto di attività didattiche non digitali. Questo è il momento di correggere tale lacuna, includendo anche gli utilizzi non digitali.

Talvolta, un'eccezione per le attività didattiche consente solo l'utilizzo di parti o brani di opere, mentre quantomeno per le opere indivisibili come una foto dovrebbero essere possibili usi dell'opera nella sua interezza. La previsione legislativa di una limitazione espressa in percentuali (ad es. 15 % di un libro) può solo portare a situazioni inique. Inoltre, se gli Stati membri adottano simili limiti quantitativi, e ciascuno definisce percentuali diverse, si conferma una frammentazione e incertezza giuridica che attualmente impedisce l'istruzione online e transfrontaliera nell'Unione europea. L'eccezione prevista dall'art. 5, quindi, non dovrà essere sottoposta ad alcuna limitazione quantitativa.

Inoltre, si segnala che l'art. 9, lett. c), del DDL in esame prevede l'esercizio dell'opzione indicata all'art. 5, par. 2 della direttiva, che limita l'eccezione in presenza di licenze d'uso: tale restrizione deve essere valutata con maggiore attenzione, sia in relazione alla possibilità in concreto di giovare dell'eccezione stessa, sia con riferimento alla mancata definizione di quali licenze siano idonee a

limitare l'eccezione. Poiché in Italia non si riscontra un'offerta significativa di licenze in questo settore, il legislatore si troverebbe ad agire al buio, senza alcuna garanzia che le disposizioni ottengano i risultati desiderati. Per garantire l'applicazione della direttiva e proteggere i detentori dei diritti, garantendo la certezza del diritto, è quindi più efficace non esercitare l'opzione di cui al paragrafo 2 e lasciare all'art. 71-nonies della legge 633/1941 il compito di provvedere a che l'eccezione non arrechi ingiustificato pregiudizio al mercato di tali licenze.

Qualora si volesse invece esercitare l'opzione di cui al paragrafo 2, bisognerebbe assicurare che una licenza possa escludere il diritto di beneficiare dell'eccezione solo nel caso soddisfi tutte le seguenti condizioni cumulative:

- 1. Deve autorizzare gli atti di cui all'articolo 5(1), non oltre. Se i titolari di diritti d'autore offrono licenze che coprono un insieme di utilizzi diversi, compresi, ma non solo, gli utilizzi esentati dall'articolo 5(1), non è necessario prendere in considerazione tale licenza. Ciò per evitare che gli istituti di istruzione siano costretti ad acquistare licenze costose, il cui prezzo è giustificato dal fatto che esse concedono più autorizzazioni di quelle previste dalla legge.
- 2. Deve coprire le esigenze e le specificità degli istituti di istruzione. Se la licenza copre solo le specificità e le esigenze, ad esempio, degli istituti di istruzione superiore, non è necessario che gli istituti di istruzione primaria, secondaria e professionale ne tengano conto. Questo per evitare di obbligare gli istituti ad acquistare licenze che non sono concepite per coprire le loro modalità di utilizzo dei contenuti.
- 3. Deve essere facilmente disponibile sul mercato. Se i titolari di diritti d'autore offrono licenze che coprono gli utilizzi esentati di cui all'articolo 5(1), ma non è facile per un istituto di istruzione acquistare una tale licenza perché, ad esempio, è difficile da reperire, non è necessario prendere in considerazione tale licenza. Altrimenti potrebbe accadere che gli istituti di istruzione siano impossibilitati ad accedere sia all'eccezione, sia alla licenza che teoricamente la supera.

Per ulteriori informazioni si vedano le linee guida per la trasposizione, nell'allegato separato o all'URL:

https://meta.wikimedia.org/?oldid=20067185#La_migliore_attuazione_dell'articolo_5

Articolo 6

Il materiale culturale digitalizzato rappresenta un'importante risorsa per le industrie culturali e creative europee, come mezzo per rilanciare l'economia e l'occupazione. e per promuovere il mercato unico digitale offrendo prodotti e servizi nuovi ed innovativi in rete. Per dare un'idea, l'Italia conta oltre 100 archivi di Stato, oltre 18 000 biblioteche e quasi 5000 tra musei, aree archeologiche, monumenti ed ecomusei aperti al pubblico. È opportuno un contesto normativo volto a facilitare la conservazione dei beni culturali, ed è quindi necessario superare gli attuali impedimenti alla digitalizzazione dei beni, in particolare gli obblighi di autorizzazioni a priori e le complicazioni organizzative dei servizi di digitalizzazione.

Il DDL n. 1721, nella bozza presentata, non fa alcun riferimento esplicito agli articoli 6 e 14 della direttiva 2019/790/EU che pure, lungi dal poter essere definiti "self executing", necessitano di criteri e principi direttivi per un efficace recepimento.

In relazione all'art. 6 della direttiva 2019/790/EU in tema di "Conservazione del patrimonio culturale" è vitale stabilire modalità certe affinché gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano beneficiare ampiamente dell'eccezione prevista dalla norma e, in questo modo, contribuire alla tutela, conservazione e promozione dei beni culturali anche attraverso la loro digitalizzazione. È importante anche prevedere l'adozione di un'elencazione aperta degli scopi consentiti (che ricomprenda ad esempio la catalogazione o la bibliografia), al fine di garantire che sia permessa qualsiasi attività associata alla sopravvivenza delle opere.

Per ulteriori informazioni si vedano le linee guida per la trasposizione, nell'allegato separato o all'URL:

https://meta.wikimedia.org/?oldid=20067185#La_migliore_attuazione_dell'articolo_6

È fondamentale dare una definizione ampia delle opere oggetto dell'eccezione e delle modalità per la realizzazione della conservazione. I considerando, infatti, chiariscono che l'intenzione della direttiva è quella di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di collaborare anche affidandosi a terzi. Ciò in considerazione di ragioni economiche e pratiche, ossia del risparmio che può derivare dalla condivisione dei mezzi di conservazione (ad esempio delle attrezzature per la digitalizzazione) e del fatto che non tutti gli istituti presenti sul territorio nazionale hanno competenze e risorse economiche e professionali per digitalizzare e conservare. L'ottimizzazione delle risorse, infine, è la strada preferibile anche in un'ottica di tutela e salvaguardia ambientale.

Articolo 14


Recenti ricerche hanno documentato sia la massiccia amplificazione dei contenuti culturali dei musei quando presenti su Wikipedia , sia l'impatto che possono produrre i contenuti di Wikipedia anche al di fuori della rete (ad esempio, le presenze turistiche sono aumentate del 9% nei comuni spagnoli le cui voci di Wikipedia erano state ampliate, diffondendo la conoscenza dei beni culturali e paesaggistici, artistici e tradizionali del territorio). Le immagini, al pari dei dati, sono la nuova moneta della società dell'informazione e da un punto di vista legislativo si auspica il ripensamento di una loro fruizione all'interno di una libertà di panorama per favorire la creazione di un'economia sostenibile attraverso la valorizzazione delle immagini del patrimonio artistico e culturale.

L'articolo 14 della direttiva 2019/790/EU, titolato "Opere delle arti visive di dominio pubblico", introduce per la prima volta una norma europea a tutela del dominio pubblico.

L'articolo 14, come anche i precedenti articoli volti a favorire la digitalizzazione di massa delle opere dell'ingegno dei decenni passati, si inserisce in un quadro di emergenza causato dalla riduzione generalizzata del dominio pubblico e dalla conseguente distruzione della memoria culturale occidentale. Il fenomeno del "buco nero del XX secolo" (espressione popolarizzata dal professor

James Boyle, autore di The Public Domain 4) è stato dimostrato da Paul Heald sui libri in commercio 5) e da Europeana sulle digitalizzazioni degli enti culturali 6) (vedi grafico seguente) e fa sì che, a meno di urgenti interventi, la stragrande maggioranza dei prodotti culturali dagli anni 1930 agli anni 2000 sia destinata ad andare perduta. Tali opere, infatti, non avendo mai beneficiato del ritorno al dominio pubblico, non hanno potuto essere preservate né da ristampe a fini commerciali né da digitalizzazioni di massa, e gli unici esemplari fisici rimasti si stanno distruggendo sotto i nostri occhi.

Chronological distribution of dcterms:issued values in Europeana dataset (1800-today)



L'articolo 14 disciplina lo status giuridico delle riproduzioni di opere delle arti visive per le quali non vi è più la protezione da parte della legge sul diritto d'autore. L'articolo mira a garantire che le riproduzioni di opere delle arti visive di dominio pubblico non possano essere protette dai diritti esclusivi e, di conseguenza, non siano sottratte al dominio pubblico.

Come illustrato dalla Commissione europea, nelle proprie domande e risposte sull'art. 14 della direttiva: 7)

> ...in questi casi, chiunque dovrebbe essere libero di fare, usare e condividere copie di quell'opera, che si tratti di una foto, di un vecchio dipinto o di una statua. Tuttavia, attualmente non è sempre così, in quanto alcuni Stati membri prevedono la protezione del diritto d'autore per le copie di tali opere d'arte. La nuova direttiva farà in modo che tutti gli utenti siano in grado di diffondere online con piena certezza giuridica copie di opere d'arte di pubblico dominio. Ad esempio, chiunque potrà copiare, utilizzare e condividere online foto di dipinti, sculture e opere d'arte di pubblico dominio disponibili sul web e riutilizzarle, anche a fini commerciali o per caricarle su Wikipedia.

⁴⁾ http://boyle.yupnet.org/

 $^{5) \} https://www.techdirt.com/articles/20151116/17303032828/more-evidence-how-copyright-makes-culture-disappear-giant-black-hole.shtml? threaded=false$

⁶⁾ https://pro.europeana.eu/post/the-missing-decades-the-20th-century-black-hole-in-europeana

⁷⁾ https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/frequently-asked-questions-copyright-reform

La Commissione, pertanto, sostiene la modifica di tutte le norme che nell'ordinamento interno contrastano con l'applicazione del principio dettato dalla presente disposizione.

È dunque qui opportuno definire gli istituti condensati nella disciplina, al fine di offrire al Governo le linee guida per una compiuta e sistematica implementazione della norma nell'ordinamento giuridico italiano, perseguendo il fine di favorire l'accesso alla cultura e la sua promozione, nonché l'accesso della collettività al patrimonio culturale pubblico, tutti valori necessari ai fini dell'attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 34 della Costituzione. A tal proposito, sarebbe auspicabile offrire, in via esemplificativa e non tassativa, la definizione di "opera delle arti visive di dominio pubblico" (comprensiva anche di altre tipologie di opere, tornate nel dominio pubblico, quali documenti, manoscritti e spartiti musicali) e di "materiale derivante dall'atto di riproduzione fedele" comprensivo delle riproduzioni sia di opere in 2D, sia di opere in 3D; nonché chiarire che la disposizione si applica dal momento di attuazione della direttiva anche alle riproduzioni effettuate prima che l'opera sia tornata nel dominio pubblico.

Per rimuovere gli ostacoli alla libera riproduzione di opere dell'arte visiva tornate al dominio pubblico è richiesto un intervento ulteriore rispetto all'adozione della libertà di panorama di cui alla direttiva InfoSoc, anche sulle norme che, seppur rimossi gli ostacoli provenienti dal diritto d'autore, continuano ad ostacolare la libera fruizione. Sebbene l'abrogazione o modifica di tali norme sia resa necessaria dal tenore letterale dell'articolo 14 della direttiva, e sia già autorizzata dall'art. 1 del DDL che rimanda all'art. 32 della legge 234/2012, per ulteriore chiarezza può essere utile aggiungere un criterio specifico all'art. 9 del DDL che, nei limiti della direttiva e dell'esercizio della presente delega, preveda di modificare o abrogare le disposizioni incompatibili, ivi inclusi gli artt. 106 segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È infatti ormai maturata una diffusa consapevolezza della necessità di modificare la normativa in materia di uso delle riproduzioni digitali dei beni culturali, e di orientarsi verso il libero utilizzo quale strumento funzionale alla diffusione del sapere e alla crescita sociale e culturale.

In tal senso, ricordiamo la suddetta risoluzione approvata dalla Commissione VII della Camera, con la quale si impegna, altresì, il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via, attraverso l'utilizzo, tra la rosa delle licenze Creative Commons, di quelle tipiche dell'Open Access, nonché volte a riconoscere la facoltà dei direttori di istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di licenziare immagini in rete attraverso licenze Creative Commons di libero riuso.

In particolare, nel caso dell'Italia, tutto ciò obbliga a un ripensamento delle restrizioni alle riproduzioni fotografiche imposte dal codice dei beni culturali (e in particolare il suo art. 108) e dall'art. 88 della legge 633/1941. È necessario eliminare le restrizioni che attualmente non garantiscono al cittadino di poter beneficiare delle digitalizzazioni di opere nel dominio pubblico pagate con denaro pubblico, e che impediscono nel caso generale al cittadino e al fotografo di partecipare a un'attività di promozione culturale come il concorso fotografico Wiki Loves

Monuments 8), concorso incentrato su opere spesso soggette sia al codice dei beni culturali sia al diritto d'autore (come le statue nella pubblica via). A nostro avviso non sussistono interessi contrastanti da bilanciare, in quanto la soluzione è benefica per tutti: attuare pienamente l'articolo 14 della direttiva consente di valorizzare e premiare il lavoro degli autori, e in particolare dei fotografi, che saranno finalmente in grado di poter pienamente disporre di tutti i diritti d'autore sulle proprie foto creative scattate in luoghi pubblici (invece di dover dipendere da autorizzazioni di una pletora di soggetti). Gli stessi fotografi potranno inoltre offrire i servizi di riproduzione "fedele" e non originale in cambio di un corrispettivo immediato per il servizio medesimo (come la fotografia di un dipinto di secoli addietro, o il calco del busto di Nefertiti), invece di affidarsi al velleitario tentativo di attribuire un valore economico al diritto di riutilizzo di tali foto nei decenni a seguire, diritto che vale comunque zero nel resto del mondo (dove non esistono le restrizioni previste dalla normativa italiana). Tutto ciò fa salva comunque l'attribuzione della provenienza e della paternità come diritto morale, che va distinta dai diritti esclusivi di utilizzazione economica.

Più in generale, è evidente che la strategia della condivisione è uno strumento potentissimo per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia e fondare la ricostruzione dell'intero sistema culturale.

Articolo 22

Le opere degli autori possono essere ulteriormente valorizzate introducendo maggiore trasparenza sullo sfruttamento delle opere coperte da licenza, un meccanismo di adeguamento delle remunerazioni e semplificazioni in materia contrattualistica e di risoluzione delle controversie.

In relazione all'art. 22 della direttiva 2019/790/EU, in tema di "Diritto di revoca", si chiede l'emendamento dell'art. 9, lett. q), del DDL n. 1721 che risulta essere eccessivamente vago e generico. Il tema, infatti, richiede un approfondimento maggiore al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti ed implementare la direttiva nel miglior modo possibile.

Sebbene le entrate globali complessive per il settore culturale siano in forte crescita grazie allo sviluppo dei mercati digitali (PwC stima una crescita del 41 % dal 2011 al 2018 9), tali proventi sono distribuiti in modo sempre meno equo. Le associazioni degli autori stimano che nel 2016 i pagamenti agli autori ammontassero a solo il 3 % delle entrate degli editori 10), e che la distribuzione dei proventi dal prestito digitale di opere musicali (per esempio in Spotify, YouTube e iTunes) sia altrettanto problematico 11) anche a causa di conflitti sull'interpretazione dei vecchi contratti ai fini della suddivisione dei relativi proventi 12).

Gli autori sono notoriamente la parte debole in qualsiasi rapporto negoziale relativo ai diritti d'autore e alla pubblicazione delle loro opere. È impensabile nel caso generale che gli autori possano permettersi i costi di un'azione legale contro chi abbia rilevato i loro diritti, sebbene la controparte non abbia un interesse diretto a resistere la revoca in quanto l'art. 22 si riferisce solo al «caso di

 $https://wiki.wikimedia.it/wiki/Wiki_Loves_Monuments/Problemi_legali$

⁹⁾ https://skyisrising.com/report.html
10) https://www.theguardian.com/books/2018/jun/27/publishers-pay-writers-pittance-philip-pullman-antony-beevor-sally-gardner
11) https://www.theguardian.com/music/2020/may/11/musicians-music-industry-lockdown-streaming-spotify-coronavirus

¹²⁾ William Patry (2012). How to fix copyright. Pagina 8. https://archive.org/details/howtofixcopyrigh00patr/page/8

mancato sfruttamento di tale opera o altri materiali protetti». Trattandosi di opere dal valore commerciale probabilmente scarso, risulta improbabile poter ripagare i costi di un'azione legale, e il diritto dell'autore rischia fortemente di rimanere lettera morta.

È dunque indispensabile definire procedure semplificate, comprese eventualmente delle procedure pressoché automatiche (come esistono già in altre giurisdizioni avanzate) o di tipo arbitrale. Ove possibile, può essere inoltre opportuno stabilire dei criteri di facile quantificazione, o delle soglie standard, che possano essere impiegati da chi di dovere per confermare l'applicabilità del diritto di revoca nella maggioranza dei casi più semplici. Dato il panorama frastagliato degli ordinamenti giuridici europei in materia di contratti, resta al legislatore nazionale il compito di definire questi aspetti.

Nell'applicazione della norma è inevitabile una certa inerzia (se non un vero e proprio dilemma del prigioniero) dovuta alla crescita spropositata, nei decenni dal secondo dopoguerra in poi, dei cataloghi di opere che sono sottoposte a diritti esclusivi per mera scelta di default, più che per un beneficio specifico. Tuttavia, assicurare la certezza del diritto e minimizzare i costi per tutte le parti coinvolte servirà non solo a perseguire il bene generale e gli interessi degli autori (grazie a una maggiore valorizzazione delle opere attualmente chiuse in un cassetto), ma anche in ultima analisi a incrementare le entrate delle loro controparti nel complesso: infatti, se autori e attori diversi del mercato possono provare a dare una seconda vita a opere trascurate dai primi acquirenti, non solo si incrementerà la diffusione generale della cultura e quindi il pubblico per la stessa, aumentando la domanda complessiva, ma gli editori, etichette ecc. potranno beneficiare indirettamente del rinnovato interesse per gli autori (tramite le opere che mantengono in catalogo o nuove edizioni delle opere riscoperte) ¹³⁾.

Conclusione

La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha messo in luce la necessità di implementare le politiche di open access e di condivisione della cultura e della conoscenza che, ora come non mai, sono indispensabili per la crescita e lo sviluppo della società moderna. L'emergenza ha stimolato numerose iniziative di fruizione dei beni culturali per via digitale ponendo le basi per una rinascita dell'intero settore. Tali innovazioni devono essere di spunto per rafforzare il mondo della cultura con un approccio differente e rinnovato anche per il futuro.

Gli emendamenti sin qui prospettati si orientano proprio verso la valorizzazione degli strumenti digitali e della condivisione del sapere.

La costruzione di un futuro migliore richiede una strategia condivisa da tutte le parti coinvolte, per il perseguimento dell'obiettivo comune di migliorare l'intero ecosistema. È necessario dunque che, attraverso il dialogo, il più ampio numero di interessati possa prendere parte al processo di costruzione della nuova normativa, per ottenere un effettivo bilanciamento di tutti gli interessi in gioco, compreso l'interesse pubblico generale (come richiesto dagli articoli 2 e 41 della Costituzione).

Seguono in pagina separata gli emendamenti proposti.

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Articolo 9

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «definizione di» aggiungere le seguenti: "«istituto di istruzione», «ambiente elettronico sicuro», «presente permanentemente», «fini di conservazione», «opera delle arti visive» e ".

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) escludere forme di equo compenso e limitazioni quantitative per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 790/2019;».

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed esercitare l'opzione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche prevedendo soglie standard e procedure semplificate».

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

- r) garantire il dialogo fra i portatori di interessi anche in fase di attuazione degli articoli 5, 6 e 14 della direttiva (UE) 2019/790;
- s) individuare la disciplina volta a perseguire quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790;
- t) esercitare tutte le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva (CE) 2001/29 che siano coerenti con i principi e criteri generali della direttiva (UE) 2019/790 e con l'obiettivo di massimizzare le libere utilizzazioni:
- u) nei limiti della direttiva (UE) 2019/790 e dell'esercizio della presente delega, modificare o abrogare le disposizioni incompatibili, ivi inclusi gli articoli 106 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.